DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIBRI FONDIARI

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499
TITOLO II - Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato

Art. 13 Articolo 13

Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso [125 c.p.c.] con sottoscrizione autenticata [2703 c.c.], chiedere al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede [474 c.c.] e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore [734 c.c.].
Se la successione si è aperta fuori dei territori indicati nell'articolo 1, il certificato di eredità deve chiedersi al tribunale in composizione monocratica del luogo, dove si trova la maggior parte dei beni immobili [15, 21, 28 c.p.c.] del defunto esistenti nei territori medesimi.
Ove nell'eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato é obbligatoria.
Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'art. 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 [48 TU successioni e donazioni, 2669 c.c., 91 L.T.].

Note

Il procedimento per il rilascio del certificato di eredità è un procedimento di volontaria giurisdizione che si conclude con un provvedimento avente forma di decreto revocabile (art 20 R.D.), inidoneo ad assumere autorità di giudicato e pertanto sottratto al ricorso straordinario per cassazione (art. 111 Cost). Legittimati a proporre ricorso sono gli eredi testamentari o legittimi, l'eventuale legittimario pretermesso che abbia esperito con successo l'azione di riduzione (che ha efficacia costitutiva), l'esecutore testamentario e i legatari. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente dalla parte e le firme devono essere autenticate secondo le regole ordinarie (notaio o avvocato munito di procura alle liti), con esclusione quindi delle autentiche minori effettuate da funzionari amministrativi. Il ricorso con relativa nota d'iscrizione a ruolo si presenta presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio (commi 1

e 2) ed implica l'accettazione dell'eredità.
L'ultimo comma dell'articolo 13 permette di richiedere il certificato d'eredità prima di aver presentato la dichiarazione di successione.
Gli allegati richiesti sono previsti dai successivi artt. 14 e 15 a seconda che si tratti di successione testamentaria o legittima.